



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

Originale
 Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO RATEIZZAZIONE PRESENTATO DALLA A.S.D. – FRUGAROLESE, SUL CANONE CONCESSORIO, STAGIONE ESTIVA 2021 – CONTRATTO REP N. 661 DEL 05/07/2022 – CIG 863430343D.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 11.30 nelle forme e nei termini di cui all'art. 73 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X		○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO	X		
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	X		
TOTALI			3	=	

Con l'intervento e l'opera della Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Martino Giovanni Pio VALDENASSI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 36/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO RATEIZZAZIONE PRESENTATO DALLA A.S.D. – FRUGAROLESE, SUL CANONE CONCESSORIO, STAGIONE ESTIVA 2021 – CONTRATTO REP N. 661 DEL 05/07/2022 – CIG 863430343D.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;

VISTO e richiamato il Contratto Rep. N. 661/2022, citato in epigrafe;

VISTA e richiamata la richiesta della ASD Frugarolese (prot.608/05.2.2022=, di rateizzazione del canone concessorio dovuto per la stagione 2021, in nr. 3 rate di cui la prima da € 3.867,30, la seconda pari ad € 7.500,00 e la terza di saldo pari ad € 7.500,00;

DATO ATTO CHE:

Il comune, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi. In tal senso la *risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020* del Dipartimento delle finanze del MEF.

Le norme di riferimento

L'*art. 1, commi 796 e 797, L. 27 dicembre 2019, n. 160* (legge di bilancio 2020) stabiliscono che in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'*art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

Il comma 1, dell'*art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997* dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

La lettera b), del comma 5, dello stesso *art. 52* stabilisce che l'ente locale può affidare la riscossione dei tributi e di tutte le entrate a terzi (soggetti iscritti nell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui al successivo *art. 53*, ecc.).

Poteri riconosciuti all'ente locale

La riscossione e conseguentemente anche la rateazione delle entrate non rientrano fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni dal citato *art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997*. L'ente locale, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi.

Ad avviso del Dipartimento delle finanze ciò è dovuto al fatto che il legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l'aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente. Detti principi sono stati, infatti, recepiti sia dallo stesso *art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997*, che salvaguarda espressamente le esigenze di semplificazione, sia dall'*art. 6, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212* (Statuto dei diritti del contribuente), che impone alle amministrazioni di assumere idonee iniziative affinché il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno

costose e più agevoli. Tale assunto, continua il Dipartimento, è confermato anche dall'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha affermato che il principio della potestà regolamentare degli enti locali di cui all'*art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997* è di ordine generale e che in materia di accertamento e riscossione dei tributi trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge. Si veda a questo proposito l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 28 agosto 2001, citata peraltro nella *risoluzione n. 8/DPF del 30 luglio 2002*, ove si statuisce espressamente che "il principio della potestà regolamentare dei comuni e delle province è di ordine generale. In materia di accertamento e riscossione dei tributi, (*art. 52, D.Lgs. n. 446/1997*), trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale)".

La rateazione nella legge di bilancio 2020

Come si è visto in precedenza il *comma 796 dell'art. 1 della L. n. 160 del 2019* stabilisce alcune modalità di rateazione per le somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo da applicarsi "in assenza di una apposita disciplina regolamentare". Il successivo *comma 797* dispone che "l'ente, con deliberazione adottata a norma dell'*art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997*, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01".

Il Dipartimento richiama l'attenzione sull'appena citata durata massima disposta dal *comma 797*, in quanto si ritiene che sia l'unica modalità cui non sia possibile derogare con la potestà regolamentare, proprio perché il legislatore ha inteso tutelare in tal senso i diritti del debitore.

Rateazione somme dovute a seguito degli atti esecutivi

Le considerazioni, innanzi espresse devono valere anche per le somme dovute a seguito della notifica degli atti di cui al *comma 792 dell'art. 1, L. n. 160 del 2019*, prima che tali atti divengano esecutivi, vale a dire decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali.

Rateazione riscossione affidata al concessionario

Ad avviso del Dipartimento una fondamentale precisazione va svolta nel caso in cui l'ente locale abbia affidato la riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'*art. 1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2016, n. 225*; in tal caso, infatti, a norma dell'*art. 1, comma 785, L. n. 160 del 2019*, all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al successivo *comma 792*. Conseguentemente, per le somme affidate in carico all'agente della riscossione a norma della lett. b) del *comma 792 dell'art. 1, L. n. 160 del 2019*, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell'*art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*. Va comunque rammentato che il *comma 1-bis, dell'art. 26, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*, in materia di rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi, dispone per tali entrate l'applicazione del citato *art. 19, D.P.R. n. 602 del 1973*, lasciando però salva la possibilità di una diversa determinazione da parte dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione, sempre a norma del *comma 1-bis in discorso*, produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.

Va confermata, continua il Dipartimento, anche in caso di affidamento della riscossione coattiva all'agente della riscossione, la facoltà per il comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare e seguendo le disposizioni di cui all'*art. 26, comma 1-bis, D.Lgs. n. 46 del 1999*.

Ris. 17 aprile 2020, n. 3/DF, MEF, Dipartimento delle finanze

RITENUTO di accogliere la richiesta di rateizzazione presentata;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- lo Statuto comunale;
 - la normativa citata in narrativa della presente deliberazione;
- RITENUTO di provvedere in merito;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE le premesse, parte narrativa della presente deliberazione;
- 2) DI APPROVARE la richiesta di rateizzazione presentata al Comune di Frugarolo dal rappresentante legale della ASD Frugarolese, e protocollata al nr. 608 del 05.02.2022 – classifica Comune di Frugarolo. Il documento non è materialmente allegato, ma costituisce parte integrante della presente delibera in quanto reso disponibile “*per relationem*” con il presente atto, in quanto atto connesso al presente, in applicazione del principio – brocardo giuridico “*qui cognoscit de principali , etiam cognoscere debet de accessorio*”;
- 3) DI PUBBLICARE la presente all’albo pretorio on line dell’Ente, per pubblicità notizia e per opportuna conoscenza;
- 4) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione sempre ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36/2022
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO RATEIZZAZIONE PRESENTATO DALLA A.S.D. – FRUGAROLESE, SUL CANONE CONCESSORIO, STAGIONE ESTIVA 2021 – CONTRATTO REP N. 661 DEL 05/07/2022 – CIG 863430343D.

=====

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo, li 16.05.2022

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Martino Giovanni Pio VALDENASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente oggi 30.05.2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14.06.2022 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li 30.05.2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, co. 33, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li
